



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## ORDINANZA SETTORIALE AREA VIGILANZA

N. 59 DEL 08/08/2025

**OGGETTO: Divieto di accesso e circolazione a motocicli, biciclette e monopattini elettrici nelle piazze e aree pedonali di aggregazione del Comune di Casaluce**

LA RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

### **Premesso che:**

Le piazze cittadine costituiscono spazi pubblici di aggregazione e fruizione pedonale, frequentati in particolare da bambini, anziani, famiglie e persone con mobilità ridotta;

La crescente circolazione di biciclette, monopattini elettrici e dispositivi simili all'interno di dette aree ha comportato situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza dei pedoni e l'uso sereno degli spazi pubblici;

In più occasioni sono pervenute segnalazioni informali da parte della cittadinanza e si sono registrati episodi di comportamenti rischiosi legati alla guida non controllata di tali dispositivi;

In tal senso, è pervenuta formale richiesta da parte dell'Amministrazione comunale di adottare misure regolatorie a tutela della pubblica incolumità, del decoro e della vivibilità delle aree centrali del paese;

### **Visti:**

l'art. 7 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  
lo Statuto Comunale;

il Decreto Sindacale n. 2 del 30/01/2024 relativo al conferimento delle posizioni di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/2000, con il quale la scrivente veniva nominata Responsabile dell'Area Vigilanza;

## **ORDINA**

È vietata la circolazione e l'accesso ai Motocicli, Biciclette elettriche (e-bike, pedelec, ecc.) Monopattini elettrici o a motore e altri dispositivi di micromobilità elettrica (hoverboard, segway, ecc.) nelle seguenti aree del territorio comunale:

- **Piazza Falcone**
- **Piazza Statuto**
- **Piazzetta Borgo San Lorenzo**
- **Piazzetta Matteotti**
- **Piazzetta Chiesa**
- **Piazza Castello**

**È altresì vietato il transito e/o la sosta dei suddetti mezzi in tutte le aree pubbliche del territorio comunale destinate alla frequentazione o stazionamento di persone, incluse quelle interessate da eventi, mercatini, celebrazioni civili o religiose, e ogni altra occasione aggregativa.**

### **Sono esclusi dal divieto:**

- le biciclette e i monopattini condotti a mano;
- i dispositivi utilizzati da persone con disabilità;
- i mezzi autorizzati per esigenze di pubblica utilità o sicurezza.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, con eventuale rimozione del mezzo a spese del proprietario.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e sarà resa nota alla cittadinanza tramite l'affissione di Avvisi e idonea segnaletica nelle aree interessate.

## **D I S P O N E**

**Che** la presente ordinanza sia resa pubblica ai cittadini tramite avvisi pubblici, affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione su sito internet del Comune.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

1. Che a norma dell'art. 3 , comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania, competente per territorio decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.;

2. CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in merito.

**Il Responsabile dell'AREA VIGILANZA**  
**f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo**